

Bruxelles, 4 maggio 2015
(OR. en)

8535/15
ADD 2

Fascicolo interistituzionale:
2015/0095 (NLE)

COWEB 32

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 aprile 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 183 final, ANNEX 2 - PART 1/3
Oggetto:	ALLEGATO alla proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo ¹ , dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 183 final, ANNEX 2 - PART 1/3.

All.: COM(2015) 183 final, ANNEX 2 - PART 1/3

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.4.2015
COM(2015) 183 final

ANNEX 2 – PART 1/3

ALLEGATO

alla Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UN LATO,
E IL KOSOVO^{*}, DALL'ALTRO

*

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione" o "l'UE", e LA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA,

da una parte, e

il KOSOVO^{*},

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "le Parti",

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con l'UE;

CONSIDERATA l'importanza del presente accordo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'UE una delle chiavi di volta;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CONSIDERANDO che l'UE è pronta ad adottare misure concrete per realizzare la prospettiva europea del Kosovo e il suo ravvicinamento all'UE in linea con la prospettiva della regione, integrando il Kosovo nel contesto politico ed economico dell'Europa, mediante la partecipazione costante del Kosovo al PSA, affinché esso possa soddisfare i criteri pertinenti e le condizionalità previste dal PSA, a condizione che il presente accordo venga attuato efficacemente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale; tale processo consentirà al Kosovo di registrare progressi per quanto concerne la sua prospettiva europea e il suo ravvicinamento all'UE, se le circostanze obiettive lo consentono e se il Kosovo soddisfa i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 e le condizionalità di cui sopra;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con i mezzi opportuni alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale del Kosovo e della regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché un'ampia cooperazione, in particolare in materia di giustizia, libertà e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché il loro impegno a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi vulnerabili,

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a sostenere le istituzioni basate sullo Stato di diritto, la buona governance e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico ed elezioni libere e democratiche;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare quelli dell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 (di seguito, "l'atto finale di Helsinki") e della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;

RIBADENDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare, ma non solo, gli obblighi di tutela dei diritti dell'uomo e di protezione delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili e, in tal senso, prendendo atto dell'impegno del Kosovo a rispettare i pertinenti strumenti internazionali;

RIBADENDO il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati interni al rientro e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi;

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che l'UE è disposta a contribuire alle riforme economiche in Kosovo;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in linea con i pertinenti principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito, "OMC") che devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per consolidare un dialogo politico regolare sulle questioni di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, in linea con l'acquis dell'UE, e alla prevenzione della migrazione irregolare, pur favorendo la mobilità in un contesto di legalità e sicurezza;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno del Kosovo a ravvicinare la sua legislazione a quella dell'UE nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

TENENDO PRESENTE la volontà dell'UE di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica, se le circostanze obiettive lo consentono;

PRENDENDO ATTO del fatto che tale accordo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo;

PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, potrebbero essere applicate le procedure interne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito, gli "Stati membri");

PRENDENDO ATTO del fatto che sono in corso i negoziati per la creazione di una Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria del 2000 è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha rafforzato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'UE con i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che le prospettive di integrazione nell'UE dipendono dai progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dai meriti acquisiti;

RICORDANDO gli impegni assunti dal Kosovo nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 allo scopo di rafforzare la capacità della regione di attirare investimenti e favorirne le prospettive di integrazione nell'economia mondiale, se le circostanze obiettive lo consentono;

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le Parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'UE a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'UE, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Kosovo che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'UE rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra l'UE, da una parte, e il Kosovo, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - a) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
 - b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione;
 - c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
 - d) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, se le circostanze obiettive lo consentono, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;

- e) sostenere gli sforzi del Kosovo volti a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
- f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l'UE e il Kosovo;
- g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 2

Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3

Le politiche dell'UE e del Kosovo si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, che comprende la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il suo residual mechanism, la Corte penale internazionale, al rispetto dello Stato di diritto nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza di Bonn della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa in materia di cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

ARTICOLO 4

Il Kosovo si impegna a rispettare il diritto internazionale e gli strumenti internazionali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la protezione delle persone appartenenti a minoranze, senza qualsivoglia forma di discriminazione.

ARTICOLO 5

Il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, come precisato all'articolo 13. Tali impegni costituiscono principi essenziali del presente accordo e il fondamento su cui sviluppare le relazioni e la cooperazione tra le Parti. In caso di inosservanza di tali impegni da parte del Kosovo, l'UE può adottare le misure che riterrà appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo.

ARTICOLO 6

Le Parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, e di perseguire detti reati con provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale.

A tale riguardo, il Kosovo si impegna, in particolare, a collaborare pienamente con l'ICTY e il suo residual mechanism e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale.

Il Kosovo si impegna inoltre a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, a tale proposito, ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione a livello nazionale.

ARTICOLO 7

Lo sviluppo della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato, così come il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, sono aspetti fondamentali del PSA. La conclusione e l'attuazione del presente accordo avvengono nel quadro del PSA e dipendono dai meriti individuali del Kosovo.

ARTICOLO 8

Il Kosovo si impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, così come lo sviluppo di progetti di interesse comune in un'ampia gamma di settori, tra cui lo Stato di diritto. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

ARTICOLO 9

L'associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo di dieci anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (di seguito, il "CSA") istituito in virtù dell'articolo 126, controlla, una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Kosovo. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del PSA, in particolare con la relazione sui progressi compiuti nel quadro del PSA.

Basandosi su questa verifica il CSA formula raccomandazioni e può adottare decisioni.

Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Kosovo e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. Misure analoghe sono adottate dal CSA entro la fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Se giustificato dai risultati della revisione, il CSA può decidere di estendere il periodo di cui al paragrafo 1, in misura non superiore ai cinque anni. In assenza di tali decisioni da parte del CSA, il presente accordo continua ad essere applicato come concordato.

La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

ARTICOLO 10

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti di cui agli accordi OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 11

1. Nell'ambito del presente accordo viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le Parti. Il dialogo politico accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Kosovo e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico mira in particolare a promuovere:
 - a) la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo consentono;
 - b) la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'UE, in linea con la prospettiva europea della regione, sulla base dei meriti individuali e in linea con gli impegni assunti dal Kosovo di cui all'articolo 5 del presente accordo;

- c) una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune, in particolare con le misure restrittive adottate dall'UE nei confronti di paesi terzi, persone fisiche o giuridiche o enti non governativi, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su questioni che potrebbero avere sostanziali conseguenze per le Parti;
- d) una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

ARTICOLO 12

Le Parti instaurano un dialogo strategico in merito alle altre questioni contemplate dal presente accordo.

ARTICOLO 13

1. Tanto il dialogo politico quanto il dialogo strategico contribuiscono, ciascuno con le rispettive specificità, al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

2. Come previsto dall'articolo 5, il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia. Tale processo garantisce che entrambi possano proseguire i loro rispettivi percorsi europei e, evitando che l'uno possa bloccare i progressi dell'altro in questo senso, dovrebbe gradualmente condurre alla completa normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e alla conclusione di un accordo legalmente vincolante che apra alle Parti la prospettiva di poter esercitare pienamente i propri diritti e far fronte alle proprie responsabilità.

3. In tale contesto, il Kosovo continuerà a:

- a) attuare in buona fede tutti gli accordi raggiunti nel quadro del dialogo con la Serbia;
- b) rispettare integralmente i principi della cooperazione regionale inclusiva;
- c) risolvere, attraverso il dialogo e con spirito di compromesso, le altre questioni ancora in sospeso, adottando soluzioni pratiche e sostenibili e cooperando con la Serbia per quanto riguarda le necessarie questioni tecniche e giuridiche;
- d) cooperare efficacemente con la missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune per tutto il tempo in cui questa sarà presente e contribuire attivamente ad un'esecuzione piena e senza impedimenti del suo mandato in tutto il territorio del Kosovo.

4. Il CSA esamina periodicamente i progressi compiuti nell'ambito di tale processo e può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al riguardo. Conformemente all'articolo 129, il comitato di stabilizzazione e di associazione può contribuire a tale processo.

ARTICOLO 14

1. Il dialogo politico e il dialogo strategico si svolgono principalmente nell'ambito del CSA, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle Parti, inoltre, tali dialoghi possono svolgersi:

- a) all'occorrenza, sotto forma di incontri tra alti funzionari in rappresentanza del Kosovo, da un lato, e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e/o un rappresentante della Commissione, dall'altra;
- b) avvalendosi pienamente di tutti i canali appropriati esistenti tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle organizzazioni internazionali e di altri consessi internazionali, se le circostanze oggettive lo consentono;

- c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tali dialoghi, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

ARTICOLO 15

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell'articolo 132.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 16

Conformemente all'impegno assunto ai sensi degli articoli 5 e 13 e a favore della pace e della stabilità internazionale e regionale, oltre che dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Kosovo promuove attivamente la cooperazione regionale. L'UE, avvalendosi degli strumenti appropriati, incluse forme di assistenza a progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera/transterritoriale, può sostenere gli sforzi compiuti in tal senso.

Ogniqualvolta preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, il Kosovo informa e consulta l'UE al riguardo, conformemente alle disposizioni del Titolo X.

Il Kosovo continua ad attuare l'accordo centroeuropeo di libero scambio.

ARTICOLO 17

Cooperazione con i paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, il Kosovo avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- a) il dialogo politico;
- b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
- c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello degli accordi di stabilizzazione ed associazione che il rispettivo paese ha concluso con l'UE;

- d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della libertà, sicurezza e giustizia.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18

Cooperazione con i paesi che rientrano nel PSA

Il Kosovo avvia la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, nonché in altri settori connessi al PSA, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è sempre conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 19

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA

Il Kosovo promuove la cooperazione e, se le circostanze oggettive lo consentono, conclude convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA, nei settori di cooperazione contemplati dal presente accordo e in altri settori di interesse reciproco per il Kosovo e tali paesi. Scopo delle convenzioni è il graduale allineamento delle relazioni bilaterali tra il Kosovo e tali paesi alla parte corrispondente delle relazioni tra l'UE e il Kosovo.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 20

1. Nel corso di un periodo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, conformemente al presente accordo e in base al GATT 1994 e alle disposizioni dei pertinenti accordi OMC. A tal fine, l'UE e il Kosovo tengono conto delle specifiche prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.

3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

- a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
- b) dei dazi antidumping o compensativi;
- c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

- a) per l'UE, la tariffa doganale comune dell'UE, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, effettivamente applicata *erga omnes* il giorno della firma del presente accordo;
- b) per il Kosovo, la tariffa applicata dal Kosovo in data 31 dicembre 2013.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
6. L'UE e il Kosovo si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 21

Definizione

1. Il presente capitolo si applica ai prodotti originari dell'UE o del Kosovo elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base a detto trattato.

ARTICOLO 22

Concessioni dell'UE riguardanti i prodotti industriali

1. I dazi doganali sulle importazioni nell'UE e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

Le restrizioni quantitative alle importazioni nell'UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

ARTICOLO 23

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti industriali

1. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di merci originarie dell'UE diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Kosovo sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari dell'UE.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell'UE elencati nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell'UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 24

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e il Kosovo aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 25

Riduzione accelerata dei dazi doganali

Il Kosovo si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti dell'UE più rapidamente di quanto previsto all'articolo 23 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPO II

AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 26

Definizione

1. Il presente capitolo si applica agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari dell'UE o del Kosovo.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata¹ e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

¹ I riferimenti ai codici e alle denominazioni delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 (preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (escl. affumicati)) e sottovoci 0511 91 (cascami di pesci), 2301 20 (farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana) ed ex 1902 20 (paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici).

Essa comprende anche le sottovoci 1212 21 00 (alghe), ex 1603 00 (estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) ed ex 2309 9010 (preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini), nonché 1504 10 e 1504 20 (grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente):

- oli di fegato di pesci e loro frazioni,
- grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato.

ARTICOLO 27

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo I specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

ARTICOLO 28

Concessioni dell'UE relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo e le misure di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo diversi da quelli delle voci 0102 (animali vivi della specie bovina), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (carni di animali della specie bovina, congelate), 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido), 1702 (altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati) e 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009) della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'UE di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari del Kosovo al 20% del dazio *ad valorem* e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresse in peso carcase.

ARTICOLO 29

Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari dell'UE e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo:
 - a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'UE diversi da quelli elencati nell'allegato III;
 - b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'UE, elencati nell'allegato IIIa, nell'allegato IIIb e nell'allegato IIIc, secondo il calendario indicato in tale allegato.
3. L'aliquota del dazio applicabile a taluni prodotti elencati nell'allegato IIId corrisponde al dazio di base applicato in Kosovo in data 31 dicembre 2013.

ARTICOLO 30

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo II è indicato nel protocollo stesso.

ARTICOLO 31

Concessioni dell'UE relative al pesce e ai prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari del Kosovo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Kosovo ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 32

Concessioni del Kosovo relative al pesce e ai prodotti della pesca

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari dell'UE.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari dell'UE ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 33

Clausola di riesame

Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le Parti, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni dell'UE e delle politiche del Kosovo nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia del Kosovo, nonché degli sviluppi nel quadro dell'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA esamina, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di procedere ad ulteriori concessioni reciproche in un'ottica di maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

ARTICOLO 34

Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni di una o dell'altra Parte, le Parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

ARTICOLO 35

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

1. Il Kosovo assicura la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE registrate nell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Kosovo sono ammissibili alla registrazione nell'UE alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto analogo.

3. Una denominazione proposta per la registrazione che sia in tutto o in parte omonima rispetto ad una denominazione già protetta, non viene protetta, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già protetta, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati ed evitare che il consumatore sia indotto in errore. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non viene registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Il Kosovo rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

5. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Kosovo o acquisiti con l'uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Kosovo o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

6. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non valgono come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci o di prodotti che sono stati legalmente commercializzati con tali termini in Kosovo.

7. Il Kosovo si accerta che le merci esportate dal suo territorio cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo non violino il presente articolo.

8. Il Kosovo garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 7 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 36

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

ARTICOLO 37

Concessioni più favorevoli

Il presente titolo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

ARTICOLO 38

Clausola di standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra l'UE e il Kosovo, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra l'UE e il Kosovo, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni accordate a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche dell'UE e del Kosovo in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da II a V e al protocollo I.

ARTICOLO 39

Divieto di discriminazione fiscale

1. L'UE e il Kosovo si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. Qualora tali misure o prassi già esistano, l'UE o il Kosovo, a seconda dei casi, procedono alla loro abrogazione o abolizione.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non beneficiano di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 40

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 41

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere/transterritoriali

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese relativi agli scambi transfrontalieri/transterritoriali, tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 20, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute in accordi transfrontalieri/transterritoriali precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e il Kosovo o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dal Kosovo per promuovere il commercio regionale.
3. Le Parti procedono, nell'ambito del CSA, a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'UE, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi dell'UE e del Kosovo sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 42

Dumping e sovvenzioni

1. Il presente accordo non vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 43.
2. Qualora una delle Parti ritenga che gli scambi con l'altra Parte siano soggetti a pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e delle rispettive legislazioni interne relative a tali accordi.

ARTICOLO 43

Clausola di salvaguardia

1. Le Parti convengono di applicare le norme e i principi di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o
- b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o della riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate di un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), quanto prima, l'UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del CSA, che può decidere di adottare tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbiano adottato una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata trovata un'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al CSA, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

- b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, l'UE o il Kosovo ne informano l'altra Parte.

ARTICOLO 44

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza del presente titolo provochi:
 - a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; o
 - b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata degli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, quanto prima, l'UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Il CSA può concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, l'UE o il Kosovo possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 45

Monopoli di Stato

In merito ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, il Kosovo fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini del Kosovo per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

ARTICOLO 46

Norme d'origine

Salvo diversamente disposto dal presente accordo, il protocollo III stabilisce le norme di origine per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 47

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 48

Mancata cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, essa (nel prosieguo dell'articolo indicata come la "Parte interessata") può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa s'intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative a irregolarità o a frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica immediatamente al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni con l'altra Parte in seno a detto comitato, sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;
- b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al Comitato di stabilizzazione e di associazione, come indicato al punto a), senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al Comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al Comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la Parte interessata pubblica una notifica nella propria Gazzetta ufficiale, precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 49

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare il protocollo III, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al CSM di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

TITOLO V

STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI E CAPITALI

ARTICOLO 50

Definizione

Ai fini del presente accordo:

- (1) per "società dell'UE" o "società del Kosovo" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Kosovo che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio dell'UE o del Kosovo. Tuttavia, qualora tale società avesse soltanto la sede legale nel territorio dell'UE o del Kosovo, rispettivamente, essa viene considerata una società dell'UE o del Kosovo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Kosovo;
- (2) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

- (3) per "filiale" di una società s'intende una sede di attività sprovvista di capacità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, come la sede secondaria di una casa madre, che dispone di una propria struttura di gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- (4) per "stabilimento" s'intende il diritto di intraprendere attività economiche attraverso la creazione di società, incluse consociate e filiali, rispettivamente, nell'UE o in Kosovo;
- (5) per "attività" s'intende l'esercizio di attività economiche;
- (6) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- (7) per "cittadino dell'UE" o "cittadino del Kosovo" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o un cittadino del Kosovo;
- (8) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI.

CAPO I

STABILIMENTO

ARTICOLO 51

1. Il Kosovo agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società dell'UE. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede:
 - a) per lo stabilimento di società dell'UE nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
 - b) per l'attività delle filiali e consociate di società dell'UE stabilite nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. L'UE concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
 - a) per lo stabilimento di società del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'UE alle proprie società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
 - b) per l'attività delle filiali e consociate del Kosovo stabilite nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'UE alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel proprio territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle proprie società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società dell'altra Parte nel proprio territorio.
4. Fatto salvo il presente articolo,
 - a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell'UE hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Kosovo;

- b) entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell'UE hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società del Kosovo e godono, per quanto riguarda i beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società del Kosovo, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

ARTICOLO 52

1. Fatto salvo l'articolo 54, le Parti possono disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società dell'altra Parte rispetto alle proprie società.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti adottino misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 53

1. Il presente capo non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali e dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo firmato il 9 giugno 2006¹.

2. Nell'ambito della politica dei trasporti dell'UE, il CSA può formulare in casi specifici raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

3. Il presente capo non si applica ai trasporti marittimi.

¹ GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

ARTICOLO 54

1. Gli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel proprio territorio di filiali di società dell'altra Parte non registrate nel territorio della prima Parte, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel proprio territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

CAPO II

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 55

1. Una società dell'UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell'UE ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio dell'UE e del Kosovo, lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell'UE o del Kosovo, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

- a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, esse:
 - i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
 - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
 - iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;

- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze specializzate indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
- c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e che viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio dell'UE o del Kosovo rispettivamente di cittadini del Kosovo o dell'UE sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale UE di una società del Kosovo o di aprire una consociata o una filiale kosovara di una società dell'UE rispettivamente in uno Stato membro o nel Kosovo, a condizione che:

- a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento e
- b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori dell'UE o del Kosovo e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Kosovo.

ARTICOLO 56

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini dell'UE e del Kosovo l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Kosovo e nell'UE il CSA esamina, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

ARTICOLO 57

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità di estensione delle disposizioni del presente capo ai cittadini dell'UE e ai cittadini del Kosovo per quanto riguarda l'ingresso e il soggiorno temporanei di fornitori di servizi stabiliti in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte che hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

ARTICOLO 58

1. L'UE e il Kosovo si impegnano, a norma dei paragrafi 2 e 3, ad adottare i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società dell'UE e del Kosovo o di cittadini dell'UE e del Kosovo stabiliti nel territorio di una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società dell'UE o del Kosovo o cittadini dell'UE o del Kosovo e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

3. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione dei paragrafi 1 e 2. Si tiene conto dei progressi compiuti dal Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'UE.

ARTICOLO 59

1. Le Parti evitano di adottare misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società dell'UE e del Kosovo il cui luogo di residenza o stabilimento si trovi nel territorio di una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione relativa alla prestazione di servizi nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, essa può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

ARTICOLO 60

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra l'UE e il Kosovo, si applicano le disposizioni seguenti:

- (1) per quanto riguarda i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall'accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo;
- (2) per quanto riguarda i trasporti terrestri, le condizioni relative al reciproco accesso al mercato e al traffico di transito nel settore del trasporto su strada sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti;

- (3) il Kosovo adegua la propria legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione dell'UE vigente in qualsiasi momento in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci;
- (4) il Kosovo si impegna a rispettare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza stradale, prestando particolare attenzione alla rete globale concordata dell'Osservatorio dei trasporti dell'Europa sudorientale (SEETO);
- (5) il presente capo non si applica ai servizi marittimi.

CAPO III

TRAFFICO DI TRANSITO

ARTICOLO 61

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- (1) traffico di transito dell'UE: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Kosovo, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro, effettuato da un vettore stabilito nell'UE;
- (2) traffico di transito del Kosovo: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell'UE, in partenza dal Kosovo e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Kosovo.

ARTICOLO 62

Disposizioni generali

1. Il presente capo cessa di essere applicabile con l'entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.
2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito dell'UE attraverso il Kosovo e al traffico di transito del Kosovo attraverso l'UE.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori dell'UE aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio dell'UE in prossimità delle frontiere / dei confini territoriali del Kosovo, la questione viene sottoposta al CSA ai sensi dell'articolo 128 del presente accordo. Se lo ritengono necessario, per limitare o attenuare tali problemi le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie.
4. Le Parti evitano di adottare misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra vettori o veicoli provenienti dall'UE e vettori o veicoli provenienti dal Kosovo. Le Parti adottano tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 63

Semplificazione delle formalità

1. Le Parti convengono di snellire il passaggio delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di collaborare, nella misura necessaria, e di promuovere l'adozione di altre misure di semplificazione.

CAPO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 64

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Kosovo.

ARTICOLO 65

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alla legislazione in vigore e agli investimenti effettuati a norma del capitolo I del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, compresi prestiti e crediti finanziari, cui partecipa un residente di una delle Parti. Il presente articolo non concerne gli investimenti di portafoglio, in particolare l'acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto allo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell'impresa.
3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell'UE e del Kosovo e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
5. Fatto salvo il presente articolo e l'articolo 64, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria dell'UE o del Kosovo, l'UE e il Kosovo, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra l'UE e il Kosovo, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra l'UE e il Kosovo al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 66

1. Nel primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione in Kosovo delle norme UE in materia di circolazione dei capitali.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 67

1. L'applicazione del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Il presente titolo non si applica alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

ARTICOLO 68

1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra Parte previsti da una specifica disposizione del presente accordo o dell'acquis dell'UE. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 67.

2. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una o dell'altra Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

ARTICOLO 69

Il presente titolo si applica anche alle società controllate congiuntamente da società o cittadini dell'UE o da società o cittadini del Kosovo, che congiuntamente ne detengono la proprietà esclusiva.

ARTICOLO 70

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare eventuali misure volte a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 71

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, essa sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o il Kosovo abbiano o rischino di avere nell'immediato gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, l'UE o il Kosovo, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. L'UE e il Kosovo informano senza indugio l'altra Parte.

ARTICOLO 72

Il presente titolo viene progressivamente adeguato tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 73

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione da parte dell'una o dell'altra Parte di eventuali misure necessarie per impedire l'elusione, tramite il presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DEL KOSOVO ALL'ACQUIS DELL'UE, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

ARTICOLO 74

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione vigente del Kosovo a quella dell'UE, nonché della sua effettiva applicazione. Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l'acquis dell'UE la propria normativa presente e la propria legislazione futura. Il Kosovo garantisce la corretta applicazione della propria normativa presente e della propria legislazione futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio alla data della firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 9.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis dell'UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi. Successivamente, il Kosovo si concentra sulle altre parti dell'acquis dell'UE.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Kosovo.

4. Il Kosovo definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi, nonché le azioni che il Kosovo deve intraprendere per riformare il proprio sistema giudiziario al fine di attuare il proprio quadro giuridico generale.

ARTICOLO 75

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra l'UE e il Kosovo:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio dell'UE o del Kosovo, o in una sua parte sostanziale;

c) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nell'UE, in particolare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni UE.

3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. Il Kosovo garantisce che un'autorità indipendente sotto il profilo operativo sia dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, lettera c). Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. L'UE, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando tra l'altro all'altra Parte una relazione periodica annuale, o documento equivalente, redatta secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni UE sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti di Stato.

6. Il Kosovo compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti ed allinea tali regimi ai criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Kosovo venga valutato tenendo conto del fatto che il Kosovo è assimilato alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Kosovo e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base dei pertinenti orientamenti UE in materia.
8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- a) il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica;

- b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono valutate secondo i criteri stabiliti dall'UE a norma degli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo gli specifici strumenti UE adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono adottare misure adeguate previa consultazione in sede di CSA o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Il presente articolo non pregiudica o compromette in alcun modo l'adozione, ad opera dell'UE o del Kosovo, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alle rispettive normative interne in materia.

ARTICOLO 76

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi, i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo all'articolo 106.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dall'UE in Kosovo.

ARTICOLO 77

Aspetti generali della proprietà intellettuale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza che esse riconoscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Il Kosovo adotta le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nell'UE, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. Il Kosovo s'impegna a rispettare le convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il CSA può decidere di obbligare il Kosovo a rispettare specifiche convenzioni multilaterali in questo settore.

ARTICOLO 78

Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi

1. Per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono alle imprese dell'altra Parte, ai cittadini dell'UE e ai cittadini del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato a qualsiasi altro paese terzo in base ad accordi bilaterali.
2. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni degli scambi, su richiesta di una o dell'altra Parte si consulta urgentemente il CSA al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 79

Appalti pubblici

1. L'UE e il Kosovo sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società del Kosovo, stabilite o meno nell'UE, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell'UE in base alle norme UE in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'UE.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il Kosovo avrà adottato la legislazione che introduce le norme UE nel settore. Periodicamente l'UE verifica se il Kosovo ha effettivamente introdotto tale normativa.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società dell'UE stabilite in Kosovo ai sensi del Capo I del Titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società dell'UE non stabilite in Kosovo ai sensi del Capo I del Titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo e dell'UE stabilite in Kosovo, fatta eccezione per le preferenze di prezzo di cui al paragrafo 5.

5. All'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo converte tutte le preferenze in vigore di cui godono le società del Kosovo o le società dell'UE stabilite in Kosovo e le preferenze che si applicano agli appalti concessi in base a procedure che prevedono l'utilizzo dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso in preferenze di prezzo e, nell'arco di un periodo di cinque anni, il Kosovo riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

- le preferenze devono essere limitate al 15% entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10% entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5% entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

6. Entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il CSA può rivedere le preferenze di cui al paragrafo 5 e decidere di abbreviare i termini di cui al paragrafo 5.

7. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta una normativa per attuare le norme procedurali previste dall'acquis dell'UE.

8. Il Kosovo riferisce ogni anno al CSA in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

9. Per quanto riguarda stabilimento, attività e prestazione di servizi tra l'UE e il Kosovo, si applicano gli articoli da 50 a 66. Per quanto riguarda l'occupazione e la circolazione dei lavoratori connesse con l'esecuzione di contratti d'appalto pubblici, ai cittadini del Kosovo presenti nell'UE si applica l'acquis dell'UE in materia di cittadini di paesi terzi. Per quanto riguarda i cittadini dell'UE presenti in Kosovo, in materia di occupazione e di circolazione dei lavoratori connesse con l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici il Kosovo concede ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro diritti reciproci analoghi a quelli dei cittadini del Kosovo presenti nell'UE.

ARTICOLO 80

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

1. Il Kosovo adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente la conformità con le normative UE orizzontali e settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e per adeguare agli standard europei le infrastrutture di qualità, tramite procedure di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
 - a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici dell'UE, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
 - b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

- c) promuovere la collaborazione del Kosovo con le organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia, certificazione e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET)¹ se le circostanze oggettive lo consentono;
- d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Kosovo abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure a quelli dell'UE e disponga delle competenze necessarie.

ARTICOLO 81

Protezione dei consumatori

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare la legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori all'acquis dell'UE, al fine di assicurare:

- a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa UE, ivi compresi l'aumento dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti in Kosovo;

¹ Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Associazione europea degli Istituti nazionali di metrologia.

- b) l'armonizzazione della legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nell'UE;
- c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
- d) il controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso agli adeguati mezzi di ricorso in caso di controversia;
- e) scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.

ARTICOLO 82

Condizioni di lavoro e pari opportunità

Il Kosovo adegua progressivamente la sua legislazione a quella dell'UE in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ARTICOLO 83

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia le Parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia. La cooperazione mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l'efficienza, sviluppando strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari ed organismi incaricati di applicare la legge, per prepararli ad una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.

ARTICOLO 84

Protezione dei dati personali

Le Parti cooperano in materia di legislazione relativa alla protezione dei dati personali affinché il Kosovo raggiunga un livello di protezione dei dati personali corrispondente a quello previsto dall'acquis UE. Il Kosovo mette a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti per istituire uno o più organi di controllo indipendenti che consentano un controllo efficace e garantiscano l'applicazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 85

Visti, gestione delle frontiere / dei confini territoriali, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli delle frontiere / dei confini territoriali, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al primo comma si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti e può comprendere assistenza tecnica e amministrativa a livello di:

- a) scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- b) redazione di testi legislativi;
- c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
- d) formazione del personale;
- e) sicurezza dei documenti di viaggio e identificazione dei documenti falsi;
- f) gestione del controllo delle frontiere / dei confini territoriali.

La cooperazione si concentra in particolare:

- a) nel settore dell'asilo, sull'adozione e l'attuazione, da parte del Kosovo, della legislazione necessaria per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro o in Kosovo e concordano di esaminare le possibilità di introdurre misure volte a incentivare e sostenere le iniziative del Kosovo finalizzate a favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Kosovo.

ARTICOLO 86

Immigrazione legale

Le Parti collaborano con l'obiettivo di sostenere il Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'UE in materia di immigrazione legale.

Le Parti riconoscono che i cittadini del Kosovo beneficiano dei diritti previsti dall'acquis dell'UE, in particolare negli ambiti relativi a condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, ricongiungimento familiare, soggiorni a lungo termine, condizioni relative a studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, lavoratori trasferiti all'interno della società e pensioni. Le Parti riconoscono inoltre che ciò non pregiudica le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede diritti reciproci ai cittadini dell'UE negli ambiti di cui al secondo comma. Il CSA esamina le misure necessarie da adottare a tal fine. Il CSA può prendere in esame qualsiasi altra questione connessa all'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 87

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina

Il CSA decide in merito ad altre eventuali azioni comuni che le Parti possono adottare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, assicurando nel contempo il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei migranti e l'assistenza ai migranti in situazioni di emergenza.

ARTICOLO 88

Riammissione

Al fine di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- a) riammettono i cittadini del Kosovo o dell'UE presenti illegalmente nel territorio dell'altra Parte;
- b) riammettono i cittadini di paesi terzi e gli apolidi penetrati nel territorio di uno Stato membro attraverso il Kosovo o nel territorio del Kosovo attraverso il territorio di uno Stato membro.

Il Kosovo fornisce ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantisce loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie a tal fine.

Le Parti convengono di esaminare le possibilità di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo che disciplini le procedure specifiche di riammissione delle persone di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Il Kosovo esamina le possibilità di concludere accordi di riammissione, se le circostanze obiettive lo consentono, con i paesi che partecipano al PSA e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione flessibile e rapida di tali accordi. L'UE esamina le possibilità di aiutare tali paesi in tutto il processo, se le circostanze obiettive lo consentono.

ARTICOLO 89

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

La cooperazione nel settore comprende la fornitura al Kosovo di assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'applicazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dall'UE e da altri consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

ARTICOLO 90

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

Le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato alla lotta contro le droghe. Le politiche e le azioni nel settore sono volte a rafforzare le strutture del Kosovo impegnate nella lotta contro le droghe illecite e i loro precursori, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia 2013-2020 dell'UE in materia di droga ed eventuali documenti che potranno sostituirla.

ARTICOLO 91

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano con l'obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per combattere e prevenire le attività criminali, in particolare la criminalità organizzata, la corruzione e altre forme gravi di attività criminali caratterizzate da una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore. Nella lotta contro la criminalità organizzata viene promossa la cooperazione regionale.

Per quanto riguarda la falsificazione della valuta in Kosovo, il Kosovo collabora strettamente con l'UE per combattere la falsificazione di banconote e monete e per eliminare e punire le eventuali falsificazioni. A livello di prevenzione, il Kosovo punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla pertinente legislazione UE e a rispettare le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti relativi a questo settore. Il Kosovo può ricevere sostegno dall'UE sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta.

ARTICOLO 92

Lotta al terrorismo

Le Parti collaborano con l'obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per prevenire e reprimere gli atti terroristici e il relativo finanziamento, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. La cooperazione in questo ambito è pienamente compatibile con lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale in materia di rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 93

L'UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Kosovo. L'elaborazione di tali politiche tiene pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e climatici e ne garantisce la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Kosovo e i paesi limitrofi, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il CSA stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte nel presente titolo e all'interno di queste.

ARTICOLO 94

Politica economica e commerciale

L'UE e il Kosovo agevolano il processo di riforma economica, collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche nelle economie di mercato.

A tal fine, l'UE e il Kosovo collaborano per procedere:

- a) a scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive a livello macroeconomico e sulle strategie di sviluppo;
- b) all'esame comune delle questioni economiche di reciproco interesse, ivi comprese le forme di sostegno alle politiche economiche e la loro attuazione; e
- c) alla promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso alle nuove tecnologie.

Il Kosovo si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità del Kosovo, l'UE può fornire assistenza per sostenere l'impegno del Kosovo in tal senso.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro giuridico stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

La cooperazione in questo ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

ARTICOLO 95

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis dell'UE nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare in Kosovo sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire dati attendibili, obiettivi e precisi, paragonabili a quelli utilizzati nelle statistiche europee, necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Kosovo. La cooperazione mira inoltre a consentire all'Agenzia statistica del Kosovo di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti (tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato). Il sistema statistico rispetta i principi del codice delle statistiche europee, i principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche, le disposizioni della normativa statistica europea ed evolve verso l'applicazione dell'acquis dell'UE nel settore delle statistiche. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

ARTICOLO 96

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra l'UE e il Kosovo si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Kosovo che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

ARTICOLO 97

Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di controllo interno delle finanze pubbliche. Le Parti, in particolare, collaborano con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'attuazione di sistemi efficienti di controllo interno e di sistemi di revisioni contabili interne funzionalmente indipendenti nel settore pubblico del Kosovo, conformemente alle norme e alle metodologie riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi dell'UE.

Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione si concentra altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

In materia di revisione contabile esterna, le Parti cooperano in particolare al fine di sviluppare ulteriormente in Kosovo una funzione di revisione contabile esterna indipendente in linea con le norme accettate a livello internazionale e le buone prassi dell'UE. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'Ufficio del revisore dei conti generale.

ARTICOLO 98

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti nel settore della promozione e della tutela degli investimenti si concentra sulla tutela degli investimenti esteri diretti per creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il rilancio economico e industriale del Kosovo. In particolare, per il Kosovo la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

ARTICOLO 99

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori industriali in Kosovo. Essa è volta altresì a garantire che le condizioni necessarie alla competitività dell'industria del Kosovo siano soddisfatte in modo tale da assicurare la protezione dell'ambiente.

La cooperazione tiene conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transfrontalieri/transterritoriali. Le iniziative in tal senso possono, in particolare, puntare a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché il contesto imprenditoriale. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Kosovo di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis dell'UE nell'ambito delle politiche industriali.

ARTICOLO 100

Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le Parti mira a sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. La cooperazione deve rispettare i principi dello Small Business Act e tenere debitamente conto dei settori prioritari previsti dall'acquis dell'UE in materia di PMI.

ARTICOLO 101

Turismo

La cooperazione tra le Parti nel settore turistico mira a:

- a) garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse;

- b) intensificare gli scambi di informazioni sul turismo (attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.);
- c) incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

La cooperazione si prefigge inoltre di esaminare la possibilità di realizzare operazioni comuni, sviluppare la cooperazione fra imprese turistiche, esperti, istituzioni e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis dell'UE nel settore del turismo.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

ARTICOLO 102

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis dell'UE nel settore agricolo, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sicurezza alimentare e i settori veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale in Kosovo, in particolare affinché quest'ultimo soddisfi i requisiti sanitari dell'UE, migliori la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo rurale e sviluppi gli aspetti pertinenti del settore forestale del Kosovo, e a sostenere il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle prassi del Kosovo all'acquis dell'UE.

ARTICOLO 103

Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nei settori dell'acquacoltura e della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in questi ambiti e si informa a principi di gestione e di conservazione delle risorse della pesca basati su norme elaborate dalle competenti organizzazioni della pesca internazionali e regionali.

ARTICOLO 104

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate nel settore degli scambi e per realizzare il ravvicinamento del sistema doganale del Kosovo a quello dell'UE, contribuendo in tal modo a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale del Kosovo all'acquis dell'UE.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo IV.

ARTICOLO 105

Fiscalità

L'UE coopera con il Kosovo per contribuire allo sviluppo di quest'ultimo in campo fiscale, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Kosovo, per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Al momento di elaborare la legislazione in materia di eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, il Kosovo tiene debitamente conto dei principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° dicembre 1997¹.

La cooperazione è tesa a promuovere i principi della buona governance in materia fiscale, la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale in Kosovo, al fine di agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode, l'evasione o l'elusione fiscale.

¹ Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

ARTICOLO 106

Cooperazione sociale

Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale del Kosovo, nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate e in un'ottica di sostegno della crescita inclusiva. La cooperazione mira inoltre a promuovere il dialogo sociale nonché il graduale ravvicinamento giuridico all'acquis dell'UE della legislazione del Kosovo in materia di lavoro, salute, sicurezza sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili, prendendo come riferimento il livello di protezione esistente nell'UE. A tal fine si può prevedere anche l'allineamento del Kosovo all'acquis dell'UE nel settore del diritto del lavoro e per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne. La cooperazione promuove inoltre l'adozione da parte del Kosovo di politiche generali di inclusione sociale e di non discriminazione. La cooperazione comprende inoltre l'istituzione in Kosovo di un sistema di protezione sociale in grado di sostenere l'occupazione e la crescita inclusiva.

Le Parti cooperano al fine di assicurare il ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'acquis dell'UE e con l'obiettivo di migliorare la salute e prevenire le malattie nella popolazione, sviluppare strutture amministrative e autorità competenti incaricate di attuare la legislazione che siano indipendenti, efficaci e in grado di soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, tutelare i diritti dei pazienti, proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie e dalle malattie e promuovere stili di vita sani.

Il Kosovo rispetta le convenzioni internazionali e gli altri strumenti in vigore in questi settori. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia.

ARTICOLO 107

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale, della formazione, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani in Kosovo, in quanto strumenti per promuovere lo sviluppo di competenze, l'occupabilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico in Kosovo. Per quanto riguarda i sistemi di istruzione superiore, una priorità è costituita dal conseguimento, per i propri istituti e programmi, di standard qualitativi adeguati e conformi agli obiettivi del processo e della dichiarazione di Bologna.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire l'accesso a tutti i gradi di istruzione e di formazione in Kosovo, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Nell'ambito della cooperazione si cercherà di affrontare i bisogni degli studenti disabili in Kosovo.

La cooperazione mira inoltre a sviluppare le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare attraverso progetti comuni in materia di ricerca e innovazione che coinvolgano tutte le parti interessate e garantiscano il trasferimento di know-how.

I pertinenti programmi e strumenti dell'UE contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione in Kosovo.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia.

ARTICOLO 108

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione ha lo scopo di rafforzare le capacità del Kosovo in materia di politiche culturali, consolidare le capacità degli operatori culturali e accrescere la comprensione reciproca tra individui, minoranze e popoli. La cooperazione sostiene inoltre le riforme istituzionali volte alla promozione della diversità culturale in Kosovo, anche sulla base dei principi sanciti dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

ARTICOLO 109

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e audiovisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'industria audiovisiva, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati del Kosovo e a stabilire più stretti legami con i media europei.

Il Kosovo allinea alle politiche dell'UE le proprie politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il Kosovo rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi e le trasmissioni e veglia a garantire e consolidare l'indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

ARTICOLO 110

Società dell'informazione

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis dell'UE riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo ravvicinamento delle politiche e della legislazione del Kosovo a quelle dell'UE.

Le Parti cooperano inoltre al fine di sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Kosovo. Nel complesso, gli obiettivi generali consistono nell'ulteriore preparazione della società all'era digitale e nell'individuazione di misure che garantiscano l'interoperabilità di reti e servizi.

ARTICOLO 111

Reti e servizi di comunicazione elettronica

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in questo settore.

Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l'acquis dell'UE in questi settori dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, vegliando a garantire e consolidare l'indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

ARTICOLO 112

Informazione e comunicazione

Le Parti adottano le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Vengono privilegiati i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sull'UE, nonché a fornire agli ambienti professionali del Kosovo informazioni più specialistiche.

ARTICOLO 113

Trasporti

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis dell'UE nel settore dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto del Kosovo, migliorandone le infrastrutture (compresi i collegamenti regionali individuati dall'Osservatorio sui trasporti dell'Europa sudorientale), migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, raggiungere standard paragonabili a quelli in vigore nell'UE ed interoperabili con questi ultimi e allineare la legislazione dei trasporti a quella dell'UE, se le circostanze obiettive lo consentono.

La cooperazione si prefigge di contribuire al progressivo accesso reciproco ai mercati e alle infrastrutture di trasporto dell'UE e del Kosovo, come previsto dal presente accordo, sviluppando in Kosovo un sistema di trasporto compatibile, interoperabile e allineato con quello dell'UE e migliorando la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

ARTICOLO 114

Energia

In conformità con il pertinente acquis dell'UE, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato e del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005¹. La cooperazione viene sviluppata in un'ottica di graduale integrazione del Kosovo nei mercati europei dell'energia.

La cooperazione può comprendere l'assistenza al Kosovo per quanto riguarda in particolare:

- a) miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento e miglioramento dell'accesso al mercato dell'energia, in linea con l'acquis dell'UE in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e con la strategia energetica regionale della Comunità dell'energia, applicando le disposizioni UE ed europee in materia di transito, trasmissione, distribuzione e ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;
- b) assistenza al Kosovo per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis dell'UE in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e impatto ambientale del settore energetico, e quindi promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dello studio e della riduzione dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

- c) formulazione delle condizioni fondamentali per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore, in linea con le norme del mercato interno dell'energia dell'UE in materia di unbundling.

ARTICOLO 115

Ambiente

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione in campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione per rendere possibile lo sviluppo sostenibile in Kosovo. Le Parti collaborano nei settori della qualità dell'aria e dell'acqua (anche per quanto riguarda le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano), delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, di tutti i tipi di gestione dei rifiuti (compresa la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi) e della protezione della natura, del controllo e della riduzione delle emissioni industriali, garantendo la sicurezza nelle installazioni industriali, e della classificazione e della manipolazione sicura delle sostanze chimiche in Kosovo.

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative del Kosovo onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sul ravvicinamento progressivo della legislazione del Kosovo all'acquis dell'UE ed eventualmente all'acquis dell'Euratom. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione, da parte del Kosovo, di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e ad eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali.

ARTICOLO 116

Cambiamenti climatici

Le Parti cooperano al fine di assistere il Kosovo ad elaborare una propria politica in materia di clima e ad integrare sistematicamente la dimensione climatica nelle politiche relative ai settori dell'energia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, dell'istruzione e ad altri settori pertinenti. Tale cooperazione sostiene inoltre il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'acquis dell'UE in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne l'efficacia del monitoraggio, della documentazione e della verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Nel quadro della cooperazione, viene inoltre offerta al Kosovo assistenza nella creazione di adeguate capacità amministrative e procedure di coordinamento tra tutte le parti interessate, per rendere possibile l'adozione e l'attuazione di politiche di crescita a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Se le circostanze obiettive lo consentono, le Parti collaborano con l'obiettivo di sostenere la partecipazione del Kosovo alle azioni condotte a livello mondiale e regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi.

ARTICOLO 117

Protezione civile

Le Parti sviluppano e consolidano la loro collaborazione al fine di migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse. La cooperazione mira in particolare a potenziare le capacità di protezione civile del Kosovo e il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all'acquis dell'UE in materia di gestione delle catastrofi.

La cooperazione può impennarsi sui seguenti settori prioritari:

- a) notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi; inserimento del Kosovo nella copertura dei sistemi di allerta precoce e degli strumenti di controllo europei;
- b) costituzione di un sistema di comunicazione efficace, operativo 24 ore su 24, tra i servizi di emergenza del Kosovo e quelli della Commissione europea;
- c) garanzia di cooperazione in caso di emergenze gravi, compresa l'agevolazione della fornitura e della ricezione dell'assistenza e del sostegno del paese ospite;

- d) miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sui rischi ed elaborazione di piani di valutazione dei rischi di catastrofi e di gestione delle catastrofi relativi a tutto il territorio del Kosovo;
- e) attuazione delle migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

ARTICOLO 118

Ricerca e sviluppo tecnologico

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

ARTICOLO 119

Sviluppo regionale e locale

Le Parti cercano di individuare misure in grado di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera/transterritoriale, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis dell'UE in materia di sviluppo regionale.

ARTICOLO 120

Pubblica amministrazione

La cooperazione e il dialogo mirano a garantire l'ulteriore sviluppo in Kosovo di una pubblica amministrazione professionale, efficiente e responsabile, sulla base delle riforme intraprese finora in questo campo, comprese quelle connesse al processo di decentramento e all'istituzione di nuovi comuni. La cooperazione mira in particolare a sostenere l'attuazione dello Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni a vantaggio della popolazione del Kosovo nel suo complesso e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e il Kosovo.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione basate sul merito, trasparenti ed imparziali, tanto a livello centrale che locale, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda altresì il miglioramento dell'efficienza e delle capacità degli organi indipendenti che svolgono un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione e di un sistema efficace di controlli ed equilibri.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 121

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 7, 122, 123 e 125, il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'assistenza finanziaria dell'UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Si tiene inoltre conto dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo, nonché delle relazioni annuali sui progressi compiuti dal Kosovo. L'assistenza finanziaria dell'UE è inoltre subordinata ai requisiti previsti dal PSA, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'assistenza finanziaria concessa al Kosovo è modulata in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

ARTICOLO 122

L'assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni viene erogata conformemente al pertinente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali o pluriennali, definiti dall'UE in seguito a consultazioni con il Kosovo.

ARTICOLO 123

L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori pertinenti della cooperazione, in particolare i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, l'allineamento della legislazione all'acquis dell'UE, lo sviluppo economico e sociale, la buona governance, la riforma della pubblica amministrazione, l'energia e l'agricoltura.

ARTICOLO 124

Su richiesta del Kosovo e in casi eccezionali, l'UE potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Kosovo e il Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 125

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza finanziaria dell'UE sia erogata in stretto coordinamento con quella proveniente da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, il Kosovo fornisce periodicamente informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 126

È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e, quando le circostanze lo richiedono, convoca riunioni straordinarie. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione di reciproco interesse.

ARTICOLO 127

1. Il CSA è composto da rappresentanti dell'UE, da un lato, e del Kosovo, dall'altro.
2. Il CSA stabilisce il proprio regolamento interno.
3. I membri del CSA possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

4. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante del Kosovo, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle materie che la riguardano, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del CSA.

ARTICOLO 128

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il CSA ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 129

1. Il CSA è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di stabilizzazione e di associazione, che è composto di rappresentanti dell'UE, da un lato, e del Kosovo, dall'altro.

2. Il regolamento interno del CSA determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del CSA, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il CSA può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 128.

ARTICOLO 130

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati e gruppi speciali. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

ARTICOLO 131

Il CSA può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il CSA precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 132

Viene istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato, "comitato parlamentare"). Tale comitato riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri del Parlamento del Kosovo. Esso si riunisce sulla base di un calendario che esso stesso determina, ma almeno una volta all'anno.

Il comitato parlamentare è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento del Kosovo.

Il comitato parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento del Kosovo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Il comitato parlamentare può formulare raccomandazioni destinate al CSA.

ARTICOLO 133

Nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni, le opportune vie legali per la difesa dei propri diritti.

ARTICOLO 134

Il presente accordo non impedisce a una delle Parti di prendere le misure che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

ARTICOLO 135

1. Nei settori contemplati dal presente accordo:
 - a) il regime applicato dal Kosovo nei confronti dell'UE non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;
 - b) il regime applicato dall'UE nei confronti del Kosovo non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Kosovo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni particolari previste dal presente accordo, in particolare all'articolo 70, paragrafo 3.

ARTICOLO 136

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

3. Ciascuna delle Parti deferisce al CSA eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 137 e, eventualmente, il protocollo V.

Il CSA può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Tali misure vengono immediatamente notificate al CSA e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito del CSA, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma dell'articolo 130 o dell'articolo 131.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 34, 42, 43, 44 e 48 e del protocollo III (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa).

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli articoli 5 e 13.

ARTICOLO 137

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al CSA una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può adottare misure a norma dell'articolo 136, paragrafo 4.

2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del CSA e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le Parti forniscono al CSA tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del CSA, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo V. Una controversia è considerata risolta quando il CSA adotta una decisione vincolante per comporre la controversia a norma dell'articolo 136, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 130 e 131, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo V, una Parte può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 138

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.

ARTICOLO 139

Gli allegati da I a VII, i protocolli 1, 2, 3, 4 e 5 e la Dichiarazione sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 140

Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Ciascuna Parte può sospendere integralmente o in parte il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

L'UE può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13.

ARTICOLO 141

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio del Kosovo.

ARTICOLO 142

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 143

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, albanese e serba, ciascuna versioni facente ugualmente fede.

ARTICOLO 144

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.